

---

# Indice relativo alla parte 3: Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente la protezione della natura

<b>3</b>	<b>Spiegazioni relative all'accordo programmatico</b>		<b>Allegato relativo alla parte 3</b>	<b>95</b>
	<b>concernente la protezione della natura</b>	<b>72</b>	A1	Elenco delle categorie delle prestazioni finanziate 95
3.1	Situazione programmatica iniziale	72	A2	Elementi del programma «Protezione della natura»
3.1.1	Basi legali	72		perseguiti e indennizzati al di fuori dell'AP 97
3.1.2	Situazione attuale	72		
3.1.3	Condizioni quadro legali e concettuali	73		
3.1.4	Prospettive di sviluppo	73		
3.2	Politica programmatica	74		
3.2.1	Scheda programmatica	74		
3.2.2	Calcolo dei mezzi finanziari	78		
3.2.3	Obiettivi programmatici	80		
3.2.4	Interfacce con altri programmi	91		

## 3 Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente la protezione della natura

### 3.1 Situazione programmatica iniziale

#### 3.1.1 Basi legali

Art. 1 lett. d LPN, art. 18 segg. LPN, art 23a LPN	Protezione della fauna e della flora indigene, nonché della loro diversità biologica e del loro spazio vitale naturale.	Compito di protezione
Art. 14a LPN	Possono essere accordati aiuti finanziari ai Cantoni per la promozione di progetti di ricerca, per la formazione e la formazione continua di specialisti nonché per le relazioni pubbliche.	Aiuti finanziari
Art. 18d LPN; art. 18 OPN	Sono previste indennità ai Cantoni per misure di protezione e la manutenzione dei biotopi e per la compensazione ecologica <sup>17</sup> .	Indennità

#### 3.1.2 Situazione attuale

Il programma «Protezione della natura» è stato rielaborato completamente in relazione al periodo 2020–2024. Si è posto l'accento sulla precisazione e sul miglior orientamento strategico degli obiettivi programmatici come pure sull'adeguamento e la semplificazione degli indicatori e del calcolo delle prestazioni. La precedente politica programmatica «Basi, relazioni pubbliche, formazione» è stata cancellata e integrata. La nuova impostazione del programma si è dimostrata efficace. L'ottimizzazione relativa al periodo 2025–2028 rafforza l'attuazione dell'infrastruttura ecologica, fornisce incentivi utili a colmare deficit attuativi ed esecutivi e semplifica ulteriormente il calcolo delle prestazioni fornite.

<sup>17</sup> La compensazione ecologica (art. 18b cpv. 2 LPN) ha segnatamente lo scopo di collegare fra di loro biotopi isolati, se necessario creando nuovi biotopi, e di favorire la varietà delle specie.

### 3.1.3 Condizioni quadro legali e concettuali

La LPN e le relative ordinanze costituiscono le condizioni quadro legali. Per attuare una politica di sovvenzionamento basata sulla qualità delle prestazioni nel settore della promozione delle specie e degli habitat, gli obiettivi strategici sono stati concretizzati nella Strategia Biodiversità Svizzera (SBS) del 25 aprile 2012 e nella Concezione «Paesaggio svizzero» (CPS 2020) del Consiglio federale. Nel settore della protezione della natura rivestono particolare importanza i seguenti obiettivi strategici: «realizzazione di un'infrastruttura ecologica», «miglioramento delle condizioni delle specie prioritarie a livello nazionale» e «garantire e interconnettere gli ambienti naturali di qualità elevata». Nell'ambito della protezione delle specie e degli ambienti si dispone altresì di aiuti all'esecuzione sotto forma, ad esempio, di Liste rosse delle specie minacciate, di liste di specie e ambienti prioritari a livello nazionale (SPN e BPN) e di diversi aiuti all'esecuzione riguardanti gli inventari dei biotopi. Laddove il diritto federale prevede margini di manovra per i Cantoni, sono prese in considerazione anche le basi giuridiche o la prassi dei Cantoni.

### 3.1.4 Prospettive di sviluppo

La diversità biologica in Svizzera si trova in uno stato preoccupante, che richiede interventi urgenti. Quasi la metà dei tipi di biotopi è a rischio di scomparsa. I biotopi esistenti presentano una qualità ecologica molto bassa e in continua diminuzione e anche l'interconnessione e la distribuzione spaziale di molte superfici non sono adeguate. Un buon terzo di tutte le specie animali, vegetali e fungine note rischia di estinguersi. Si tratta di un numero nettamente superiore alla maggior parte dei Paesi dell'UE. La persistente perdita di biodiversità è la chiara dimostrazione che gli sforzi sinora compiuti non sono sufficienti. La Confederazione e i Cantoni devono provvedere insieme a una rete di biotopi naturali e seminaturali (infrastruttura ecologica) funzionale e rappresentativa per la Svizzera. Le misure a tal fine necessarie perseguono in particolare le direzioni strategiche seguenti:

- la conservazione o il ripristino della qualità ecologica delle zone designate per la protezione di biotopi e specie (ad es. biotopi d'importanza nazionale, regionale e locale ai sensi dell'articolo 18a/b LPN);
- la garanzia dell'integrità e della funzionalità della relativa interconnessione, provvedendo a un numero sufficiente di superfici di buona qualità e buona distribuzione spaziale nonché ad assi di collegamento funzionali.

Nel contesto internazionale l'infrastruttura ecologica deve essere anche conforme ai requisiti previsti dal piano strategico della Convenzione sulla diversità biologica<sup>18</sup>, della rete Smeraldo europea nell'ambito della Convenzione di Berna – che completa la rete Natura 2000 dell'Unione europea – e della Convenzione di Ramsar.

Con le pianificazioni tecniche cantonali concernenti l'infrastruttura ecologica e le pianificazioni globali secondo gli accordi programmatici 2020–2024 (OP 1) sono ora disponibili le basi per l'ulteriore sviluppo quantitativo e qualitativo della rete. Resta inoltre prioritaria la necessità di colmare i deficit esecutivi nell'attuazione della protezione dei biotopi secondo gli articoli 18a e 18b LPN.

<sup>18</sup> Nell'ambito della Conferenza mondiale sulla natura (COP 15), nel dicembre 2022 è stato approvato un nuovo quadro globale di obiettivi per il periodo dopo il 2020. Il «target 3» globale affronta il 30 % della superficie per la biodiversità: «Garantire e consentire che entro il 2030 almeno il 30 % delle aree terrestri, delle acque interne, costiere e marine, in particolare le aree di particolare importanza per la biodiversità e le funzioni e i servizi degli ecosistemi, siano effettivamente conservate e gestite attraverso mezzi ecologicamente rappresentativi, ben collegati ed equamente governati di aree protette e altre efficaci misure di conservazione basate sull'area, [...] garantendo nel contempo che qualsiasi uso sostenibile, ove appropriato in tali aree, sia pienamente coerente con i risultati di conservazione [...]».

## 3.2 Politica programmatica

### 3.2.1 Scheda programmatica

Scheda programmatica Biotopi e compensazione ecologica, incluse le specie e l'interconnessione, art. 18 segg. e 23a LPN	
Mandato legale	Conservazione della flora e della fauna indigene, della loro varietà biologica e del loro habitat naturale attraverso la protezione, la cura, la valorizzazione e il risanamento di biotopi di importanza nazionale, regionale e locale come pure attraverso misure di compensazione ecologica per l'interconnessione dei biotopi, la valorizzazione e la realizzazione di biotopi e la promozione delle specie minacciate
Effetto perseguito	I biotopi naturali e seminaturali d'importanza nazionale, regionale e locale sono protetti, gestiti, risanati, completati o interconnessi in modo tale da consentire la funzionalità durevole dell'«infrastruttura ecologica» e la conservazione sostenibile delle specie indigene come popolazioni vitali. Misure integrative migliorano lo stato delle specie minacciate come pure delle specie e dei biotopi di cui la Svizzera è responsabile a livello internazionale
Priorità e strumenti UFAM	<p><b>Priorità</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Attuazione e inserimento nell'ambito delle pianificazioni cantonali dell'infrastruttura ecologica con strumenti e processi d'incidenza territoriale (ad es. piano direttore cantonale, progetti d'interconnessione secondo OPD ecc.)</li> <li>2) Eliminazione dei deficit (protezione, zone cuscinetto ecc.) per i biotopi d'importanza nazionale, regionale e locale</li> <li>3) Cura mirata dei biotopi d'importanza nazionale, regionale e locale</li> <li>4) Risanamento, in particolare dei biotopi di importanza nazionale</li> <li>5) Designazione di nuove zone per la protezione di biotopi e specie (in particolare di biotopi di importanza regionale), per il completamento e l'interconnessione dei biotopi di importanza nazionale o per il rafforzamento della presenza di specie e biotopi prioritari a livello nazionale</li> <li>6) Rafforzamento delle competenze operative degli attori regionali e locali</li> </ol> <p><b>Strumenti</b></p> Inventari federali (ordinanze relative ai biotopi), basi e aiuti all'esecuzione concernenti le specie e gli habitat, aiuti finanziari, indennità, monitoraggi e controlli dell'efficacia a livello nazionale

ID	Obiettivi programmatici (obiettivi di prestazione)	Indicatori di prestazione	Indicatori di qualità	Contributo della Confederazione
03-1	<p><b>OP 1: Piano globale a livello cantonale per promuovere le specie e gli habitat e per pianificare l'infrastruttura ecologica</b></p> L'UFAM sostiene l'attuazione, la concretizzazione, l'inserimento e l'ulteriore sviluppo delle pianificazioni IE cantonali e dei piani di protezione della natura	<p><b>IP 1.1:</b> Piano globale a livello cantonale (grado di realizzazione %)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contenuti minimi coperti</li> <li>• Coordinamento con gli obiettivi e le priorità della Confederazione nell'ambito dell'infrastruttura ecologica come pure delle specie e dei biotopi prioritari</li> <li>• Visione globale regionalizzata rappresentativa degli spazi naturali</li> <li>• Necessità d'intervento operazionalizzata e priorità come base per l'attuazione delle misure: integrazione/concretizzazione della pianificazione all'occorrenza</li> <li>• Coordinamento a livello sovraregionale</li> <li>• Inserimento dell'infrastruttura ecologica nei processi e negli strumenti d'incidenza territoriale (in particolare nel piano direttore cantonale)</li> <li>• Fornitura dei dati (inclusi i geodati)</li> <li>• Coordinamento con le politiche settoriali e altri accordi programmatici</li> </ul>	Contributo per periodo contrattuale secondo la superficie cantonale: <ul style="list-style-type: none"> <li>• CHF 160 000 per &gt; 1000 km<sup>2</sup></li> <li>• CHF 120 000 per &gt; 1000 km<sup>2</sup></li> </ul>
03-2	<p><b>OP 2: Protezione e cura dei biotopi secondo la LPN</b></p>	<p>Superficie di biotopi d'importanza nazionale curato in modo adeguato agli obiettivi (ha)</p> <p><b>IP 2.1a:</b> Superfici con disposizioni di protezione vincolanti per i proprietari</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione e cura orientate a elementi strutturali valorizzanti, tipi di vegetazione, biocenosi (strategia di cura)</li> <li>• Protezione delle superfici a lungo termine</li> <li>• Zone cuscinetto contro l'immissione di nutrienti</li> </ul>	Contributo forfetario per ettaro e anno contrattuale: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Con disposizioni di protezione vincolanti per i proprietari: CHF 650</li> </ul>

ID	Obiettivi programmatici (obiettivi di prestazione)	Indicatori di prestazione	Indicatori di qualità	Contributo della Confederazione
		<p><b>IP 2.1b:</b> Superfici senza disposizioni di protezione vincolanti per i proprietari</p> <p>Superfici di biotopi d'importanza regionale e locale curato in modo adeguato agli obiettivi (ha)</p> <p><b>IP 2.2a:</b> Superfici con disposizioni di protezione vincolanti per i proprietari</p> <p><b>IP 2.2b:</b> Superfici senza disposizioni di protezione vincolanti per i proprietari</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assistenza tecnica relativa agli oggetti e alle misure (incluso il controllo qualitativo dell'attuazione)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Senza disposizioni di protezione vincolanti per i proprietari: CHF 550</li> <li>Contributo forfettario per ettaro e anno contrattuale:</li> <li>Con disposizioni di protezione vincolanti per i proprietari: CHF 400</li> <li>Senza disposizioni di protezione vincolanti per i proprietari: CHF 300</li> </ul>
03-3	<p><b>OP 3: Risanamento e valorizzazione di biotopi</b></p>	<p><b>IP 3.1:</b> Superficie per il risanamento e la valorizzazione di biotopi d'importanza nazionale (ha)</p> <p><b>IP 3.2:</b> Superficie per il risanamento e la valorizzazione di biotopi d'importanza regionale e locale (ha)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Basi specifiche per oggetto, piano di valorizzazione/risanamento (obiettivi di valorizzazione, caratteristiche valorizzanti ecc.)</li> <li>Protezione delle superfici a lungo termine</li> <li>Assistenza tecnica relativa agli oggetti e alle misure (incluso controllo qualitativo dell'attuazione)</li> <li>Coordinamento delle misure con la pianificazione cantonale (OP 1)</li> </ul>	<p>Contributo globale come da accordo programmatico: 40–75 % dei costi computabili secondo l'importanza del progetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>IP 3.1: 65 % + 10 % per le priorità selezionate della Confederazione</li> <li>IP 3.2: 40 % + 10 % per le priorità selezionate della Confederazione</li> </ul>
03-4	<p><b>OP 4: Designazione di nuove zone per la protezione di biotopi e specie nonché garanzia dell'interconnessione</b></p> <p>Interconnessione delle zone di protezione, in particolare attraverso valorizzazione, risanamento, creazione di biotopi, risanamento di barriere all'interconnessione e misure per la promozione dei biotopi prioritari d'intesa con la pianificazione secondo OP1</p>	<p><b>IP 4.1:</b> Pianificazione e/o designazione di nuove zone in aggiunta alle zone di protezione esistenti</p> <p><b>IP 4.2:</b> Numero di progetti per la promozione dell'interconnessione</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Geodati e descrizione della zona</li> <li>Potenziale di valorizzazione della superficie interessata</li> <li>Definizione di biotopi e specie bersaglio</li> <li>Piani di gestione e attuazione</li> <li>Assistenza tecnica relativa ai progetti e alle misure (incluso controllo qualitativo dell'attuazione)</li> <li>Concertazione delle misure con la pianificazione cantonale (OP 1)</li> </ul>	<p>Contributo globale come da accordo programmatico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>IP 4.1: 50 % + 10 % per le priorità selezionate della Confederazione</li> <li>IP 4.2: max 40 % dei costi computabili</li> </ul>

ID	Obiettivi programmatici (obiettivi di prestazione)	Indicatori di prestazione	Indicatori di qualità	Contributo della Confederazione
03-5	<b>OP 5: Promozione delle specie prioritarie a livello nazionale</b>	<p><b>IP 5.1:</b> Numero di piani d'azione e programmi di promozione delle specie per specie prioritarie / gilde</p> <p><b>IP 5.2:</b> Numero di progetti con misure per la promozione di popolazioni SPN del livello operativo «Promozione delle specie», inclusa l'attuazione di misure di promozione delle specie non riferite alle superfici<sup>19</sup></p> <p><b>IP 5.3:</b> Numero di centri regionali di coordinamento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coordinamento della finalità in base ai piani e alle priorità della Confederazione e alla pianificazione globale cantonale (OP 1)</li> <li>• Focus sulle specie prioritarie del livello operativo «Promozione delle specie» e urgenza 1 o 2 e sulle gilde</li> <li>• Coinvolgimento dei centri regionali di coordinamento e consulenza e dei centri nazionali dei dati e delle informazioni</li> <li>• Assistenza tecnica relativa ai progetti e alle misure (incluso controllo qualitativo dell'attuazione)</li> <li>• Coordinamento a livello nazionale, sovraregionale e cantonale e tra centri regionali di coordinamento e consulenza</li> <li>• Consulenza tecnica per la protezione delle specie e degli habitat</li> </ul>	<p>Contributo forfettario per progetto e periodo contrattuale, differenziato per complessità:</p> <p>Cat. 1: CHF 8000 Cat. 2: CHF 30 000</p> <p>Contributo globale come da AP: max. 50 % dei costi computabili secondo l'importanza del progetto</p> <p>Contributo per anno contrattuale e per centro di coordinamento: Contributo di base + contributo/km<sup>2</sup> di superficie cantonale &lt; 2000 m s. l. m.</p>
03-6	<b>OP 6: Conoscenze</b>	<p><b>IP 6.1:</b> Numero di progetti cantonali per il controllo dell'efficacia/monitoraggio o per l'elaborazione di basi attuative cantonali</p> <p><b>IP 6.2:</b> Numero di progetti per la formazione e la sensibilizzazione (inclusa sorveglianza e assistenza, segnalazione delle aree protette)</p>	<p>Coordinamento metodologico con i monitoraggi e i controlli dell'efficacia della Confederazione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Garanzia della qualità</li> <li>• Autorizzazione a trasmettere la metodologia dei progetti e i dati perché siano utilizzati dall'UFAM o da altri Cantoni e centri dati nazionali (utilizzazione a scopi scientifici previa intesa)</li> <li>• Concertazione della finalità in base ai piani e alle priorità della Confederazione e alla pianificazione globale cantonale (OP 1)</li> <li>• Segnaletica uniforme delle aree protette conforme alle direttive della Confederazione</li> <li>• Sorveglianza e assistenza a cura di specialisti</li> <li>• Informazione sui gruppi target</li> </ul>	<p>Contributo globale come da accordo programmatico: max. 50 % dei costi computabili</p> <p>Condizione di base: coordinamento metodologico con i monitoraggi e i controlli dell'efficacia della Confederazione</p>

Oltre agli obiettivi perseguiti mediante gli accordi programmatici, il programma ne prevede altri che vengono promossi mediante decisioni (all. 2). Questi obiettivi si propongono di promuovere progetti non prevedibili e progetti innovativi che contribuiscano a risolvere questioni complesse in vista della protezione e del miglioramento delle condizioni degli habitat e delle popolazioni di specie prioritarie (opportunità). Ciò consentirà di reagire in modo flessibile a casi d'emergenza e a eventuali opportunità. Inoltre, mirano ad allestire basi generali e a favorire progetti di ricerca applicata e concreti sul tema della biodiversità.

<sup>19</sup> Sono misure specifiche per le specie che non riguardano direttamente il loro habitat sotto l'aspetto della superficie. Si tratta ad esempio della costruzione di passaggi per anfibi o per altri piccoli animali, della manutenzione e della sorveglianza di rifugi per pipistrelli e della posa di apposite cassette-nido.

---

Il piano globale (OP 1) costituisce il presupposto per l'impiego ecologico ed economico adeguato delle risorse disponibili. Numerosi attori intervengono nell'attuazione della protezione della natura; la definizione tempestiva delle competenze e il coordinamento delle attività a livello di territorio e di contenuti contribuiscono all'impiego ottimale dei mezzi finanziari, favorendo così il raggiungimento dell'obiettivo. Questo strumento serve da direttiva amministrativa per l'adempimento dei compiti svolti dai collaboratori dei servizi cantonali e da linea guida e base importante per le attività di salvaguardia e di promozione della natura e del paesaggio svolte da Comuni, privati e organizzazioni interessate.

Il piano globale cantonale e le priorità risultanti dalla prospettiva nazionale costituiscono la base per l'offerta e la convenzione sulle prestazioni dell'AP «Protezione della natura».

Per quanto riguarda l'adempimento alternativo si applicano le considerazioni esposte nel capitolo 1.3.11 della Parte I del Manuale («Politica di sovvenzionamento fondata su programmi: basi e procedure»).

#### **Altre condizioni quadro importanti**

L'UFAM valuta lo sviluppo della diversità biologica a livello nazionale e provvede alla sua armonizzazione con le restanti misure di monitoraggio ambientale. I Cantoni possono integrare tale sorveglianza. Inoltre coordinano le rispettive misure con l'UFAM mettendo a disposizione i propri atti (art. 27a OPN).

Per riunire, ampliare e rendere accessibili in tutta la Svizzera le banche dati relative alla fauna e alla flora, è importante che i Cantoni trasmettano i dati, che raccolgono loro stessi o per conto di terzi, ai centri nazionali Info Species: info fauna (fauna), KOF/CCO (pipistrelli), Stazione ornitologica Svizzera di Sempach (uccelli), Info Flora (flora), NISM (briofite), SwissFungi (funghi) e SwissLichens (licheni). Da parte sua, la Confederazione provvede affinché i Cantoni possano accedere ai dati dei centri di raccolta nel modo più semplice possibile.

In conformità all'articolo 27b OPN, l'UFAM stabilisce i modelli di geodati e i modelli di rappresentazione minimi per i geodati di base secondo questa ordinanza, qualora sia designato come servizio specializzato della Confederazione nell'allegato 1 dell'ordinanza sulla geoinformazione (OGI; RS 510.620). Ciò vale soprattutto per gli inventari cantonali dei biotopi d'importanza regionale e locale nonché per gli inventari dei biotopi d'importanza nazionale (all. 1 OGI).

All'occorrenza devono essere forniti all'UFAM ulteriori geodati, elaborati e disponibili.

I nuovi documenti di base (in special modo inventari, strategie, studi, pubblicazioni ecc.) vanno inoltrati alla direzione della Conferenza dei delegati della protezione della natura e del paesaggio (CDPNP), affinché questa li integri nelle liste di progetto corrispondenti. Sarà così costituita una biblioteca dei progetti accessibile ai Cantoni e all'UFAM.

Analogamente, le informazioni sui piani d'azione previsti o attuati e sugli eventuali trasferimenti oppure sulla reintroduzione di popolazioni concernenti flora, funghi, licheni o fauna devono essere comunicate alla Confederazione. La CDPNP gestisce liste accessibili su Internet, facilitando così lo scambio di informazioni e le sinergie tra i Cantoni.

Per assicurare il coordinamento tra i diversi AP e la trasversalità all'interno delle differenti politiche settoriali, la Confederazione e i Cantoni provvedono non solo a garantire, ma anche a rafforzare e a sviluppare il coordinamento con i Cantoni vicini nonché con i settori pianificazione del territorio, agricoltura, foresta, protezione

---

delle acque, protezione dalle piene, caccia, pesca, enti responsabili dei parchi, politica in materia di paesaggio e industria (art. 1 e 26 OPN).

### 3.2.2 Calcolo dei mezzi finanziari

L'ammontare del finanziamento da parte della Confederazione è stabilito secondo l'articolo 18 capoverso 1 OPN (importanza degli oggetti; entità, qualità e complessità delle misure; importanza delle misure per specie prioritarie, biotopi e interconnessione; urgenza).

Il punto di partenza per il calcolo dei sussidi o per le trattative sugli accordi programmatici è rappresentato da un lato dai contributi forfettari (OP 1, OP 2, IP 5.1, IP 5.3). Questi ultimi si basano sui costi medi della prestazione e tengono conto della ripartizione dei costi tra Confederazione/Cantoni come pure dell'importanza e dell'entità delle prestazioni fornite. Dall'altro, l'attuazione di misure di protezione, di valorizzazione e di conoscenza rappresentano una categoria di progetti estremamente varia ed eterogenea. Per OP 3, OP 4, IP 5.2 e OP 6 il finanziamento delle prestazioni riconosciute viene determinato dalla Confederazione secondo i costi effettivi.

La ripartizione dei mezzi finanziari (offerte di contributi ai Cantoni) per l'OP 1 si basa su un contributo forfettario secondo la superficie cantonale pari a CHF 120 000 o 160 000 per Cantone. Per l'OP 2 si tiene conto delle effettive superfici presenti negli inventari di biotopi. Il budget restante viene ripartito tra i Cantoni secondo il potenziale ecologico e il deficit (oneri a carico dei Cantoni in relazione agli inventari d'importanza nazionale e al numero di specie prioritarie, alla necessità di risanamento degli habitat in particolare). Costituiscono una base per la ripartizione dei mezzi finanziari anche il piano globale a livello cantonale e la pianificazione dell'infrastruttura ecologica secondo l'OP 1 nonché le priorità risultanti dalla prospettiva nazionale. Tra gli obiettivi programmatici si punta alla ripartizione seguente: OP 3: 60–70 %, OP 4: 10–20 %, OP 5: 5–10 %, OP 6: 5–10 %. L'ammontare effettivo delle indennità globali è negoziato tra l'UFAM e il Cantone interessato (art. 18 cpv. 2 e 22 cpv. 3<sup>bis</sup> OPN).

Il finanziamento degli elementi del programma concernente le innovazioni, le opportunità, e le basi riferite all'attuazione, agli studi e ai progetti di ricerca avviene trattenendo un massimo del 10 per cento del budget LPN previsto per il programma di protezione della natura. Questa percentuale è tenuta in un budget comune dei Cantoni. I progetti presentati sono esaminati dall'UFAM. Il finanziamento del progetto avviene mediante un versamento unico o sulla base di un accordo e presuppone una partecipazione da parte dei Cantoni secondo la ripartizione ordinaria dei costi.

Gli allegati inoltrati dai Cantoni forniscono informazioni sull'entità e la qualità delle prestazioni offerte negli obiettivi programmatici.

**Tabella 16**  
**Indicazioni sull'entità e la qualità delle prestazioni offerte**

OP	IP	Dati sulla prestazione offerta				
1	1.1	Dati sulle prestazioni previste				
2	2.1 / 2.2	Superficie (ha) secondo lo stato di protezione (con/senza disposizioni di protezione vincolanti per i proprietari) e altitudine (</> di 1200 m s. l. m.). Prova delle disposizioni di protezione vincolanti per i proprietari.				
		m s.l.m. / IP	2.1a	2.1b	2.2a	2.2b
		< 1200	ha	ha	ha	ha
		> 1200	ha	ha	ha	ha
3	3.1	Superficie (ha) con indicazioni sul tipo di biotopo e le prestazioni previste, onere complessivo (CHF) e quota federale (%)				
	3.2	Superficie (ha) con indicazioni sul tipo di biotopo e le prestazioni previste, onere complessivo (CHF) e quota federale (%)				
4	4.1	Indicazioni sulle prestazioni previste, onere complessivo (CHF), quota federale (%)				
	4.2	Indicazioni sulle prestazioni previste, onere complessivo (CHF), quota federale (%)				
5	5.1	Indicazioni sulle prestazioni previste (specie/gilda), spazio d'azione, categoria forfettaria 1 o 2				
	5.2	Indicazioni sulle prestazioni previste, onere complessivo (CHF) e quota federale (%)				
	5.3	Gruppo(i) di specie, indicazioni sulle prestazioni previste, numero di Cantoni interessati e anno di inizio				
6	6.1	Indicazioni sulle prestazioni previste, onere complessivo (CHF) e quota federale (%)				
	6.2	Indicazioni sulle prestazioni previste, onere complessivo (CHF) e quota federale (%)				

**Prestazioni riconosciute**

Il diritto ai contributi per gli interventi si basa sulla LPN e sulle relative ordinanze. In linea di principio, la Confederazione accorda contributi per la protezione e la cura di biotopi d'importanza nazionale, regionale e locale e per la compensazione ecologica (art. 18d cpv. 1 LPN).

Le prestazioni riconosciute sono elencate nell'allegato 1.

Inoltre sono riconosciute:

- le prestazioni proprie dei servizi cantonali riferite ai progetti, quali ad esempio l'elaborazione di piani di risanamento, piani d'azione, prestazioni tecniche o l'allestimento/aggiornamento di contratti di gestione, sempre che non siano fornite dagli uffici incaricati e siano necessarie nella funzione ricoperta;
- le prestazioni riferite ai progetti svolte da terzi, servizi comunali od ONG (ad es. tramite un contratto o un accordo sulle prestazioni), sempre che non siano fornite dagli uffici incaricati e siano necessarie nella funzione ricoperta.

Le prestazioni proprie devono essere indicate dai Cantoni (trattativa, rapporti di controlling annuali, controllo a campione).

---

Prestazioni non riconosciute:

- la formazione e la formazione continua professionale dei collaboratori dei servizi cantonali (congressi, corsi ecc.);
- i costi generali (costi overhead) per infrastruttura, hardware, software, energia, noleggio, telecomunicazioni, assicurazioni, marketing, riunioni non riferite ai progetti ecc.;
- l'elaborazione e la revisione del diritto cantonale in materia di protezione della natura e del paesaggio;
- i progetti informatici generali (ad es. l'acquisto di software come SIG e programmi di contabilità);
- la pianificazione secondo la LPT in senso stretto (ad es. i piani di utilizzazione e i piani direttori);
- le vie di comunicazione storiche, l'archeologia, la conservazione dei monumenti storici e la protezione degli insediamenti (che rientrano nelle competenze dell'UFC o dell'USTRA);
- i danni forestali e i danni da selvaggina;
- la quota cantonale non compresa nei pagamenti diretti, ad esempio nell'ambito dell'OPD;
- i miglioramenti strutturali nell'agricoltura;
- le prestazioni di aziende agricole secondo l'OPD, purché a livello materiale non superino in modo evidente i requisiti di questa ordinanza;
- i contributi di base (a fondo perduto) a servizi specializzati nazionali.

Eventuali dubbi riguardanti il diritto ai contributi dovranno essere chiariti con l'UFAM in sede di AP.

### 3.2.3 Obiettivi programmatici

#### OP 1 Piano globale a livello cantonale per promuovere le specie e gli habitat e per pianificare l'infrastruttura ecologica

L'obiettivo programmatico 1 mira a concretizzare, attuare e perfezionare la pianificazione cantonale. Mira a una pianificazione pluriennale nel settore della protezione della natura, orientata ai potenziali e ai deficit regionali. I Cantoni possono così stabilire priorità d'intervento in modo mirato e creare la base per coordinare il proprio intervento con le parti e i partner interessati nonché con i Cantoni limitrofi. L'obiettivo intende in particolare assicurare l'allestimento dell'infrastruttura ecologica. Partendo dalle concezioni 2020–2024 si dovranno affrontare i temi seguenti (contenuti minimi):

- Infrastruttura ecologica: pianificazione tecnica con priorità territoriali. In particolare si dovrà provvedere a un numero sufficiente di superfici di buona qualità e buona distribuzione spaziale nonché ad assi di collegamento funzionali. Rapporto e rappresentazione cartografica (incl. geodati).
- Specie: necessità d'intervento, potenziali, priorità del livello operativo «Infrastruttura ecologica» della lista SPN riveduta (UFAM 2019, revisione in corso), priorità di attuazione. Gestione delle specie alloctone invasive in territori LPN.
- Collaborazione, interfacce e sinergie all'interno del Cantone con altri settori e oltre i confini cantonali.
- Pianificazioni pluriennale e di attuazione: bilancio dell'attuazione finora realizzata (ad es. progressi nella protezione e nella manutenzione dei biotopi; bilancio risanamento; bilancio specie (lista piani d'azione ecc.); stato dell'ampliamento dell'infrastruttura ecologica, incluso il relativo inserimento in processi e strumenti d'incidenza territoriale (in particolare nel piano direttore cantonale); aggiornamento e concretizzazione delle misure a livello di protezione, manutenzione, risanamento, creazione, specie e interconnessione.
- Controlli dei risultati (attuazione, effetto), monitoraggio: descrizione delle priorità attuali e future.

---

### Indicatori di qualità (IQ)

- Contenuti minimi coperti: garantire che i contenuti minimi di cui sopra (infrastruttura ecologica, specie, collaborazione, pianificazione pluriennale e di attuazione, controlli dei risultati) siano affrontati.
- Coordinamento con gli obiettivi e le priorità della Confederazione nell'ambito «infrastruttura ecologica» e delle specie (con livello operativo «infrastruttura ecologica» e urgenza da 1 a 3) e dei biotopi prioritari: il progetto cantonale recepisce e rispetta le priorità stabilite a livello federale e le basi di pianificazione presenti a livello nazionale.
- Visione globale regionalizzata e rappresentativa degli spazi naturali: si considera l'intera superficie del Cantone, tenendo conto delle regioni biogeografiche e di altre suddivisioni del territorio determinanti sotto il profilo ecologico. I deficit ecologici sono identificati e le misure idonee integrate in una pianificazione dell'attuazione.
- Necessità d'intervento operazionalizzata e priorità come base per l'attuazione delle misure; aggiunta/concretizzazione della pianificazione all'occorrenza.
- Coordinamento a livello sovregionale: è garantita la compatibilità oltre i confini cantonali, tenendo conto della necessità d'intervento negli spazi naturali.
- Inserimento dell'infrastruttura ecologica con processi e strumenti d'incidenza territoriale (in particolare piano direttore cantonale): localizzazione spaziale dell'IE, in particolare anche dell'interconnessione ecologica. Principi pianificatori vincolanti e istruzioni attuative. A causa del carattere vincolante per le autorità, l'IE è recepita sempre più nella pianificazione dell'utilizzazione.
- Fornitura dei dati (inclusi i geodati): i dati sono disponibili e consentono l'integrazione dell'IE nei processi rilevanti per l'attuazione come pure una verifica delle pianificazioni. I geodati tengono conto dei requisiti da una prospettiva nazionale.
- Coordinamento con le politiche settoriali e altri accordi programmatici: il coordinamento con altre politiche settoriali (principalmente pianificazione territoriale, agricoltura, selvicoltura nonché rivitalizzazione delle acque e paesaggio) contribuisce all'attuazione efficace e a un effetto sostenibile del progetto.

### Contributi federali

Per l'elaborazione del progetto la Confederazione concede i seguenti contributi:

- Contributo forfettario di CHF 120 000 per Cantoni con superficie < 1000 km<sup>2</sup>
- Contributo forfettario di CHF 160 000 per Cantoni con superficie > 1000 km<sup>2</sup>

### OP 2 Protezione e cura dei biotopi secondo la LPN

Questo obiettivo mira alla cura sistematica e alla protezione a lungo termine di tutte le superfici di biotopi d'importanza nazionale, regionale e locale secondo gli articoli 18a e 18b LPN quali elementi chiave dell'infrastruttura ecologica. Un'eccezione è costituita dalla conservazione e dalla cura delle zone golenali e dei siti di riproduzione degli anfibi; queste attività sono sostenute nell'ambito dell'OP 3.

Gli oggetti nazionali di questi inventari sono elencati negli allegati delle rispettive ordinanze di protezione (ordinanza sulle torbiere alte, RS 451.32; ordinanza sulle paludi, RS 451.33; ordinanza sui prati e pascoli secchi, RS 451.37). Gli oggetti d'importanza regionale sono elencati negli inventari cantonali e nelle basi giuridiche.

**Inserimento delle superfici:** inserimento degli ettari (ha) senza e con disposizioni di protezione vincolanti per i proprietari (a condizione che l'oggetto sia protetto al 100 %) <sup>20</sup>.

**Calcolo del contributo forfettario:** PPS, PA, TA incluse zone cuscinetto contro l'immissione di nutrienti. Per le superfici dei biotopi oltre 1200 m s. l. m. il contributo forfettario corrisponde alla superficie computabile corrisponde a  $ha \times 0,2$  (fattore di correzione oltre 1200 m s. l. m., base Swisstopo swiss ALTI3D, 2021; collinare < 600 m, montano 600–1200 m, subalpino 1200–2000 m, alpino >2000 m).

### Indicatori di qualità (IQ)

- Gestione e cura orientate a elementi strutturali valorizzanti, tipi di vegetazione, biocenosi (strategia di cura): la cura degli oggetti è tale da mantenere l'unicità e la specifica varietà dei biotopi consentendo il raggiungimento dell'obiettivo di protezione (art. 14 cpv. 2 lett. a e b OPN). Si esegue una cura sostenibile, efficace, mirata e specifica degli oggetti (vengono mantenuti specie bersaglio ed elementi strutturali tipici o particolarmente importanti per l'oggetto; le specie alloctone invasive vengono prontamente eliminate). Per i biotopi d'importanza nazionale si devono considerare, tra l'altro, i dati contenuti nelle schede degli oggetti e degli oggetti parziali. L'UFAM viene consultato in merito alle misure di protezione, alle pianificazioni e ai promemoria modello concernenti la cura e la manutenzione di oggetti di importanza nazionale (art. 17 OPN).
- Protezione delle superfici a lungo termine: questo indicatore descrive la garanzia giuridica (ad es. pianificazione cantonale e comunale, decisione di tutela) e quindi la qualità temporale della protezione. La scelta della forma giuridica da attribuire a questo tipo di protezione rimane di competenza dei Cantoni. In riferimento ai biotopi d'importanza regionale o locale, l'articolo 26 capoverso 2 OPN prevede che i Cantoni, nelle loro attività d'incidenza territoriale, prendano in considerazione le misure per le quali la Confederazione accorda aiuti finanziari o indennità secondo l'OPN. In particolare essi vigilano affinché i piani e le prescrizioni che disciplinano l'utilizzazione ammissibile del suolo secondo la legislazione sulla pianificazione del territorio tengano conto delle misure di protezione.
- Delimitazione di zone cuscinetto contro l'immissione di nutrienti: questo indicatore descrive la separazione di zone cuscinetto sufficienti dal punto di vista ecologico (art. 14 cpv. 2 lett. d OPN), che impediscano il più possibile gli effetti negativi derivanti dalle superfici limitrofe.
- Assistenza tecnica relativa agli oggetti e alle misure (incluso il controllo qualitativo dell'attuazione): un accompagnamento periodico e competente (consulenza e controllo) promuove la cura mirata (ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 lett. b OPN). L'obbligo di controllo (rispetto delle disposizioni dei contratti) è eseguito.

### Contributi federali

I contributi per unità di superficie sono stati determinati in base ai costi effettivi rilevati <sup>21</sup>. Questi costi sono costituiti dagli oneri per la cura mirata e regolare delle superfici e dagli oneri per la messa in protezione e altri compiti amministrativi quali contratti e assistenza tecnica relativa agli oggetti.

I contributi forfettari sono calcolati in modo da coprire, in media nazionale per tutti i Cantoni, il 65 per cento dei costi per oggetti d'importanza nazionale, o il 40 per cento dei costi per oggetti d'importanza regionale e locale. I contributi federali sono destinati ai Cantoni che disciplinano l'indennizzo per la manutenzione e la cura nonché

<sup>20</sup> Disposizioni di protezione vincolanti per i proprietari con delimitazione su scala particellare: piano direttore cantonale e protezione sulla base del diritto cantonale in forma di ordinanza, decreto o decisione del Consiglio di Stato oppure di una zona protetta giuridicamente vincolante nell'ambito della pianificazione dell'utilizzazione. L'apposita prova deve essere presentata dal Cantone durante le trattative.

<sup>21</sup> Martin, M., Jöhl, R. et al. (2017) Biotopinventare von nationaler Bedeutung – Kosten der Biotopinventare. Expertenbericht zuhanden des Bundes, erstellt im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt (BAFU). (Biotopi d'importanza nazionale – Costi degli inventari di biotopi. Rapporto di esperti stilato per conto della Confederazione su mandato dell'Ufficio federale dell'ambiente, UFAM), 2<sup>a</sup> edizione, 2017 (disponibile solo in tedesco).

---

per l'assistenza riservata ai singoli oggetti, effettuando così una compensazione tra superfici o misure economiche e quelle più costose.

La cura regolare viene indennizzata con i contributi OPD e di essa si tiene conto nel calcolo del contributo federale forfettario<sup>22</sup>. Sulla base della LPN, l'UFAM cofinanzia oneri per prestazioni supplementari specifiche (ad es. misure di protezione delle specie come le ulteriori recinzioni, il regime specifico delle falciature o il mantenimento di un equilibrio dinamico tra fasce arbustive e piccole strutture; cfr. la scheda informativa dell'UFAM «Prestations supplémentaires selon la LPN»), necessarie per la realizzazione degli obiettivi di protezione definiti per le singole superfici. Questa procedura garantisce un buon coordinamento tra protezione della natura e agricoltura (ad es. escludendo la possibilità di un doppio finanziamento per la stessa prestazione).

Ai fini del calcolo del contributo, le superfici di biotopi regionali/locali di cui all'articolo 18b LPN all'interno di zone golenali e zone palustri d'importanza nazionale come pure all'interno di una zona Smeraldo riconosciuta dalla Confederazione sono considerate superfici d'importanza nazionale e possono essere indicate all'IP 2.1. In caso di sovrapposizione di superfici d'importanza regionale/locale con superfici d'importanza nazionale, la zona interessata va considerata d'importanza nazionale per il diritto ai contributi. Ciò a condizione che almeno il 75 per cento dell'intera superficie sia effettivamente d'importanza nazionale. Altrimenti i contributi devono essere impiegati in misura proporzionale.

Requisiti per i contributi secondo OP 2: presenza di un accordo contrattuale o disposizioni di protezione vincolanti per i proprietari (100 % dell'oggetto).

Numero di ettari di biotopi d'importanza nazionale curato in modo adeguato agli obiettivi:

- IP 2.1a: Superfici con disposizioni di protezione vincolanti per i proprietari: CHF 650 per ettaro e anno contrattuale
- IP 2.1b: Superfici senza disposizioni di protezione vincolanti per i proprietari: CHF 550 per ettaro e anno contrattuale

Numero di ettari di biotopi d'importanza regionale e locale curato in modo adeguato agli obiettivi:

- IP 2.2a: Superfici con disposizioni di protezione vincolanti per i proprietari: CHF 400 per ettaro e anno contrattuale
- IP 2.2b: Superfici senza disposizioni di protezione vincolanti per i proprietari: CHF 300 per ettaro e anno contrattuale

L'OP 2 copre la cura regolare dei biotopi. Le misure di manutenzione specifiche e sporadiche (≥ 3 anni) nonché le misure utili al risanamento e alla valorizzazione dei biotopi sono trattate all'OP 3 «Risanamento/valorizzazione».

La lotta periodica e la sorveglianza delle specie alloctone invasive (anche nei biotopi situati nelle zone palustri) sono comprese nel contributo per unità di superficie destinato alla cura. Per contro la lotta specifica e su più ampia scala contro una delle suddette specie è parte integrante dell'OP 3 «Risanamento/valorizzazione». Ciò vale anche per le misure contro le specie alloctone invasive attuate al di fuori delle superfici protette a livello nazionale o regionale, purché servano a prevenire la diffusione delle stesse specie in una zona protetta a livello

<sup>22</sup> Secondo l'art. 19 OPN, le indennità accordate secondo la LPN devono essere ridotte di una somma pari all'importo dei contributi versati per la stessa prestazione ecologica di una superficie agricola utile secondo gli art. 57–62 dell'ordinanza sui pagamenti diretti (OPD; RS 910.13).

---

nazionale o regionale direttamente minacciata. I Cantoni sono invitati a preservare, per quanto possibile, i biotopi nazionali dalla presenza di specie alloctone invasive. Un elenco di queste specie è presentato nella pubblicazione «Specie esotiche in Svizzera» (UFAM 2022).

### **OP 3 Risanamento e valorizzazione di biotopi**

Questo obiettivo mira a risanare, rivitalizzare, rigenerare e migliorare lo stato e la qualità di tutte le superfici d'importanza nazionale, regionale e locale.

Gli oggetti compresi negli inventari sono elencati negli allegati delle rispettive ordinanze di protezione (ordinanza sulle zone golenali, RS 451.31; ordinanza sulle torbiere alte, RS 451.32; ordinanza sulle paludi, RS 451.33; ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi, RS 451.34; ordinanza sulle zone palustri, RS 451.35; ordinanza sui prati e pascoli secchi, RS 451.37). Gli oggetti d'importanza regionale sono elencati negli inventari cantonali e nelle basi giuridiche. Le zone inserite nella rete Smeraldo europea sono incluse nella lista delle zone Smeraldo riconosciute dal Comitato permanente della Convenzione di Berna.

La diffusione di specie alloctone invasive causa problemi sempre maggiori. Gli scarsi mezzi a disposizione impongono la scelta di un numero limitato di specie («Specie esotiche in Svizzera», UFAM 2022), nonché la definizione di priorità territoriali per quanto riguarda le misure di lotta (soprattutto limitandole ad habitat «sensibili» come le aree protette d'importanza nazionale o regionale o superfici esterne, sempre che sia possibile impedirne la diffusione in una zona esposta a minacce dirette e protetta a livello nazionale o regionale). Nell'ambito di questo obiettivo sono sovvenzionati specifici programmi che intervengono in modo mirato su una o più specie alloctone invasive selezionate a livello regionale o cantonale. L'UFAM ha il compito di garantire il coordinamento delle attività in materia di specie alloctone invasive in conformità all'articolo 52 capoverso 3 dell'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente (OEDA; RS 814.911). L'elaborazione di piani d'azione per la lotta e la sorveglianza in materia di specie alloctone invasive viene promossa all'OP 5. La lotta periodica e la sorveglianza (riconoscimento precoce) concernente le specie alloctone invasive nei biotopi sono prese in considerazione nel contributo forfettario di cui all'OP 2.

### **Indicatori di qualità (IQ)**

- Basi specifiche per oggetto, piani di valorizzazione e risanamento (obiettivi di valorizzazione, caratteristiche valorizzanti ecc.): obiettivi e misure vengono definiti in modo specifico per l'oggetto in questione, tenendo presente le sue caratteristiche e la sua interconnessione (si considerano anche specie bersaglio e habitat tipici o particolarmente importanti per l'oggetto).
- Protezione delle superfici a lungo termine: questo indicatore descrive la garanzia giuridica (ad es. pianificazione cantonale e comunale, decisione di tutela) e quindi la qualità temporale della protezione. La scelta della forma giuridica da attribuire a questo tipo di protezione rimane di competenza dei Cantoni. In riferimento ai biotopi d'importanza regionale o locale, l'articolo 26 capoverso 2 OPN prevede che i Cantoni, nelle loro attività d'incidenza territoriale, prendano in considerazione le misure per le quali la Confederazione accorda aiuti finanziari o indennità secondo l'OPN. In particolare essi vigilano affinché i piani e le prescrizioni che disciplinano l'utilizzazione ammissibile del suolo secondo la legislazione sulla pianificazione territoriale tengano conto delle misure di protezione.
- Assistenza tecnica relativa agli oggetti e alle misure (incluso il controllo qualitativo dell'attuazione): un accompagnamento periodico e competente (consulenza e controllo) promuove l'attuazione mirata dei progetti (ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 lett. b OPN).

- 
- Coordinamento delle misure con la pianificazione cantonale (OP 1): coerenza delle misure con le priorità (territoriali) secondo il piano globale per la promozione delle specie/habitat e pianificazione dell'IE, tenendo conto delle priorità e delle basi dalla prospettiva nazionale (cfr. OP 1).

### **Contributi federali**

In riferimento all'OP 3, a seconda dell'importanza e della qualità delle misure la quota di finanziamento a carico della Confederazione ammonta al:

- IP 3.1: 65 per cento dei costi computabili per oggetti nazionali, zone Smeraldo, superfici in zone palustri, comprensori di valorizzazione PPS riconosciuti dalla Confederazione; supplemento superiore al 10 per cento per priorità scelte della Confederazione;
- IP 3.2: 40 per cento dei costi computabili per oggetti regionali e locali; supplemento superiore al 10 per cento per priorità scelte della Confederazione;

Le superfici di biotopi regionali/locali ai sensi dell'articolo 18b LPN all'interno di zone golenali e zone palustri d'importanza nazionale nonché all'interno di una zona Smeraldo riconosciuta dalla Confederazione sono considerate superfici d'importanza nazionale ai fini dei contributi e possono essere indicate al punto 3.1. Quando superfici d'importanza regionale/locale si sovrappongono a superfici d'importanza nazionale, la zona interessata va considerata d'importanza nazionale, in termini di diritto ai contributi, se l'area di importanza nazionale rappresenta almeno il 75 per cento della superficie totale. In caso contrario, i contributi vengono utilizzati in misura proporzionale.

### **OP 4 Designazione di nuove zone per la protezione di biotopi e specie e garanzia dell'interconnessione**

La pianificazione e l'attuazione di nuove zone hanno lo scopo di contribuire a completare e rafforzare in modo mirato la rete dei biotopi. La presenza di specie prioritarie, il potenziale ecologico delle superfici o la loro posizione (funzionalità dell'IE) servono da base per la delimitazione, la pianificazione e l'attuazione della protezione di nuove zone. Conformemente all'articolo 14 OPN, in una prospettiva nazionale la designazione di (ulteriori) biotopi è utile soprattutto se: i) i biotopi degni di protezione di cui all'articolo 18 capoverso 1<sup>er</sup> LPN sono qualitativamente pregiati ma non soddisfano i criteri di un biotopo d'importanza nazionale, ii) contribuiscono a rafforzare e a completare (interconnessione) le superfici esistenti dell'infrastruttura ecologica o iii) le zone sono necessarie per la conservazione di specie minacciate, in particolare di quelle per le quali la Svizzera ha una responsabilità particolare<sup>23</sup>.

L'interconnessione degli habitat è un elemento importante dell'infrastruttura ecologica. Affinché le specie possano migrare tra le zone di protezione e raggiungere gli habitat necessari per completare il loro ciclo di vita, servono misure specifiche che lo consentano. L'importanza delle zone di interconnessione aumenta sensibilmente con la crescente dispersione, frammentazione e impermeabilizzazione dei singoli habitat. Di conseguenza, l'attenzione dovrebbe essere volta al fabbisogno di interconnessione a basse quote, mentre alle quote più elevate è necessario conservare le condizioni favorevoli (ad es. protezione da disturbi eccessivi). L'OP 4 mira a creare, valorizzare, risanare gli habitat ed eliminare barriere all'interconnessione conformemente definiti nella pianificazione cantonale dell'IE. Ad esempio, questo OP consente di portare avanti la tematica

<sup>23</sup> Ad esempio: inventari regionali conformi agli inventari nazionali dei biotopi (torbiere alte, paludi, prati e pascoli secchi, zone golenali, siti di riproduzione degli anfibi); delimitazione di habitat per la protezione di determinati tipi di habitat prioritari selezionati; delimitazione di habitat per la protezione e la promozione di specie prioritarie a livello nazionale; delimitazione di mosaici di habitat diversificati e strutturalmente ricchi, come ad es. comprensori di valorizzazione per biotopi PPS.

---

prioritaria del periodo precedente 2020–2024 sulla promozione di acque stagnanti, stagni temporanei e superfici umide per rafforzare l'interconnessione dei biotopi umidi.

### **Indicatori di qualità (IQ)**

- Geodati e descrizione del territorio: le zone sono descritte in modo esteso (geodati, perimetro, valori ecologici, presenza di specie ecc.)
- Potenziale di valorizzazione della superficie interessata: le superfici prese in considerazione presentano un elevato potenziale di valorizzazione, ad esempio perché l'oggetto o il suo ambiente circostante possiedono ancora spiccati valori ecologici.
- Definizione di biotopi e specie bersaglio: per le nuove zone sono definiti le specie e i biotopi bersaglio e le misure previste sono coordinate in base alla definizione.
- Piani di gestione e attuazione: esistono piani per l'attuazione delle misure e la gestione delle zone, inclusi i piani di cura e manutenzione.
- Assistenza tecnica relativa ai progetti e alle misure (incluso il controllo qualitativo dell'attuazione): un accompagnamento periodico e competente (consulenza e controllo) promuove l'attuazione mirata dei progetti (ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 lett. b OPN).
- Coordinamento delle misure con la pianificazione cantonale (OP 1): coerenza delle misure con le priorità (territoriali) secondo il piano globale per la promozione delle specie/habitat e pianificazione dell'IE.

### **Contributi federali**

- IP 4.1: 50 per cento dei costi computabili per la pianificazione e la concretizzazione (ad es. piano di gestione) di nuove zone; supplemento del 10 per cento per priorità scelte della Confederazione.
- IP 4.2: al massimo 40 per cento dei costi computabili per progetti per l'interconnessione delle zone protette (in particolare attraverso valorizzazione, risanamento, creazione di biotopi, risanamento di barriere all'interconnessione e misure per la promozione dei biotopi prioritari).

### **OP 5 Promozione delle specie prioritarie a livello nazionale**

Misure di promozione specifiche per specie prioritarie a livello nazionale (SPN), al fine di completare l'infrastruttura ecologica. La base legale per la conservazione e la promozione delle specie è costituita dall'articolo 18 capoverso 1 LPN, secondo il quale occorre provvedere alla conservazione delle specie animali e vegetali autoctone mediante habitat di sufficienti dimensioni e altre misure idonee. In conformità all'articolo 14 capoverso 3 lettere a, b, d ed e OPN, gli spazi vitali (biotopi) sono designati come degni di protezione sulla base della lista degli habitat naturali figuranti nell'allegato 1 OPN, caratterizzati in particolare da specie indicatrici (lett. a), da specie vegetali e animali protette secondo l'articolo 20 lettera b LPN, da specie vegetali e animali minacciate e rare (Liste rosse UFAM, lett. d), nonché da altri criteri, quali le esigenze delle specie migratrici oppure l'interconnessione delle aree frequentate da suddette specie (lett. e). Per riuscire a definire e attuare misure mirate e specifiche in modo efficace, nell'IP 5.1 vengono concepiti piani d'azione e programmi di promozione delle specie, elaborati per le specie prioritarie del livello operativo «Promozione delle specie» e urgenza 1 e 2 conformemente alla lista SPN riveduta (UFAM 2019, revisione in corso, versione aggiornata 2024). I piani d'azione o i programmi per la promozione delle specie possono riguardare un'unica specie o una gilda. I piani d'azione e i programmi devono consentire lo scambio delle popolazioni attraverso l'adozione di misure mirate per la promozione, la manutenzione e l'interconnessione degli habitat. L'attuazione concreta delle misure proposte nei piani d'azione o nei programmi di promozione delle specie avviene negli IP idonei degli OP 3, 4 e 5 (escl. IP 5.1). Il coordinamento tra Cantoni e tra iniziative nazionali e regionali per la protezione di anfibi, rettili e pipistrelli (info fauna, KOF/CCO) deve essere garantito e sviluppato anche per altri gruppi di organismi.

---

Le SPN sono state definite sulla base dei parametri «categoria di minaccia» (classificazione delle Liste rosse) e «responsabilità» (parte della popolazione totale vivente in Svizzera). La «Lista delle specie prioritarie a livello nazionale» (UFAM 2019, revisione in corso) e il «Piano per la promozione delle specie in Svizzera» (UFAM 2012) fungono da documenti di riferimento per definire le priorità. D'intesa con l'UFAM, possono essere recepite le specie che, secondo i piani globali cantonali per la promozione delle specie e degli habitat (cfr. OP 1), sono indicate come prioritarie.

La Confederazione mantiene il finanziamento dei centri nazionali di coordinamento. Nell'ambito di IP 5.3 sostiene inoltre il finanziamento di centri regionali di coordinamento. Al riguardo, oltre che a KOF/CCO per i pipistrelli e ai centri regionali karch, info fauna per gli anfibi e i rettili, punta anche all'estensione ad altri gruppi di specie (ad es. piante, comprese alghe e briofite, invertebrati, funghi e licheni). Gli incaricati regionali o cantonali della protezione accompagnano l'attuazione a livello cantonale, d'intesa con i centri nazionali di coordinamento. È auspicabile l'ampliamento dei centri regionali di coordinamento nel settore degli invertebrati (principalmente insetti e molluschi; info fauna) e della flora (piante vascolari, briofite, funghi e licheni; Info Flora, Swissbryophytes, SwissFungi, SwissLichens).

#### **Indicatori di qualità (IQ)**

- Coordinamento con le strategie e le priorità della Confederazione e con la pianificazione globale cantonale (OP 1)
- Priorità data a specie prioritarie con livello operativo «Promozione delle specie» e urgenza 1 o 2 della lista SPN riveduta (UFAM 2019, revisione in corso) o gilde: necessità d'intervento a causa dello stato della popolazione, di un elevato grado di minaccia o della responsabilità del Cantone, tenendo conto delle priorità a livello nazionale (SPN).
- Coinvolgimento dei centri di coordinamento e consulenza regionali e dei centri nazionali dei dati e delle informazioni: i centri di coordinamento regionali e nazionali elaborano e accompagnano piani d'azione e programmi di promozione delle specie e forniscono assistenza a uno o più gruppi di organismi. Il coordinamento e lo scambio tra centri regionali di coordinamento e di consulenza (info fauna – karch, KOF e altri gruppi di specie, quali flora, fauna, funghi e invertebrati) e centri nazionali dei dati e delle informazioni sono garantiti.
- Assistenza tecnica relativa ai progetti e alle misure (incluso il controllo qualitativo dell'attuazione): un accompagnamento periodico e competente (consulenza e controllo) promuove l'attuazione mirata dei progetti.
- Coordinamento a livello nazionale, sovraregionale e cantonale tra centri di coordinamento e di consulenza regionali e nazionali: garanzia del coordinamento con i centri nazionali dei dati e delle informazioni. Programmi, piani d'azione e misure tengono conto delle basi sovraregionali esistenti, utilizzano sinergie e promuovono la collaborazione tra Cantoni e politiche settoriali.
- Consulenza competente per la protezione delle specie e degli habitat attraverso i centri di coordinamento regionali: attori e opinione pubblica dispongono di una consulenza competente, mirata e basata su conoscenze scientifiche aggiornate.

### Contributi federali

I contributi federali per OP 5 sono calcolati in modo da coprire circa il 50 per cento dei costi necessari per raggiungere l'obiettivo programmatico.

- IP 5.1: Il contributo per piano d'azione/programma per la promozione delle specie è differenziato per complessità.

**Tabella 17**

**Contributi per l'indicatore di prestazione IP 5.1 (una sola volta per periodo contrattuale)**

Classificazione	Contributo federale	Requisiti
Piano d'azione (cat. 1) • Basi conosciute (presenza, misure mirate ecc.) • Perimetro locale (pochi habitat naturali nella superficie) • Scarsa necessità di coordinamento (attori ben interconnessi)	CHF 8000	Requisiti di base soddisfatti: • indicatori generali di qualità rispettati  • pianificazione dell'attuazione e del controllo dei risultati
Programma di promozione delle specie (cat. 2) • Basi insufficienti (presenze poco conosciute, necessità di ampie ricerche su habitat potenziali ecc.) • Necessità di consulenza da parte di esperti (ad es. centri di coordinamento) • Spazio d'azione medio (superfici comprendenti diversi habitat, interconnessione importante) • Necessità di coordinamento media (coinvolgimento di diversi Cantoni o politiche settoriali)	CHF 30 000	Requisiti di base soddisfatti: cfr. sopra  Inoltre: • Analisi generale dello stato della popolazione delle specie e delle gilde come pure della connettività tra le popolazioni nel Cantone o nella regione

I contributi comprendono, tra l'altro, le seguenti prestazioni:

- lo sviluppo concettuale dei progetti, i programmi di promozione e l'elaborazione delle necessarie basi tecniche (ad es. piani e digitalizzazione);
- l'elaborazione dei piani d'azione e la pianificazione dell'attuazione delle misure;
- la concezione di controlli dei risultati e dell'attuazione;
- la rendicontazione.

L'attuazione delle misure (manutenzione specifica, realizzazione di habitat, risanamento, misure specifiche per la promozione delle specie e lotta contro le specie alloctone invasive ecc.) viene finanziata nell'ambito degli IP idonei degli OP 3, 4 e 5 (escl. IP 5.1).

- IP 5.2 Il contributo federale è determinato dai costi effettivi delle misure adottate. Tipo, entità e costi delle prestazioni vanno indicati. La Confederazione partecipa per al massimo il 50 per cento.
- IP 5.3 L'UFAM sovvenziona gli incaricati regionali e cantonali dei centri di coordinamento (info fauna – karch, KOF/CCO e centri per altri gruppi di specie) tramite i Cantoni. Il coordinamento con i centri nazionali dei dati e delle informazioni deve essere garantito in fase di definizione delle prestazioni degli esperti competenti e di preparazione dei contratti. L'attenzione va posta sui centri di coordinamento sovracantonali. Il contributo annuo è costituito da un contributo di base fisso per centro di coordinamento e da un contributo basato sulla superficie del Cantone (< 2000 m s. l. m.).

$$\text{contributo federale/centro di coordinamento/anno} = \text{CHF } 9000 + (\text{superficie cantonale [km}^2\text{]} < 2000 \text{ m s. l. m.} \times \text{CHF } 3);$$

*Se diversi Cantoni finanziano un centro di coordinamento comune, con l'aumento del numero di Cantoni diminuisce l'importo forfettario di base*

---

## OP 6 Conoscenze

Lo stato e l'evoluzione della biodiversità come pure il controllo dell'efficacia delle misure devono essere rinforzate con la collaborazione sinergica tra la Confederazione e i Cantoni. L'esecuzione della LPN deve essere assicurata da specialisti ben formati. Inoltre, la popolazione ha il diritto di essere informata sull'importanza, lo stato e l'evoluzione della natura e del paesaggio. L'ammontare dei contributi destinati al Cantone è determinato dall'entità e dal tipo dei progetti proposti. Ciò è stabilito nell'articolo 12a capoverso 1 in combinato disposto con l'articolo 5 capoverso 1 lettera a OPN, secondo cui l'importo degli aiuti finanziari della Confederazione è determinato in funzione dell'importanza degli oggetti da proteggere. La Confederazione è dell'avviso che, tenuto conto della modestia dei finanziamenti, sia necessario stabilire una priorità delle prestazioni.

### Monitoraggio e controllo dell'efficacia

**IP 6.1:** Monitoraggio e controllo dell'efficacia sono strumenti che permettono di seguire l'evoluzione della biodiversità e, più precisamente, di rilevare nei tempi più rapidi possibili i nuovi sviluppi nella zona esaminata e di verificare e adeguare costantemente l'efficacia delle misure adottate. Il monitoraggio si concentra sull'evoluzione a lungo termine della biodiversità e sul riconoscimento precoce delle tendenze evolutive, mentre il controllo dell'efficacia si occupa in modo mirato dell'analisi dell'efficacia delle misure adottate. I costi relativi all'impostazione e alla gestione del monitoraggio e dei controlli dell'efficacia variano notevolmente a seconda della tematica, della metodologia e del perimetro del progetto. L'UFAM si fa carico della metà dei costi computabili secondo il budget del progetto a condizione che gli indicatori di qualità siano soddisfatti. Inoltre gestisce dal punto di vista nazionale i programmi Monitoraggio della biodiversità in Svizzera (MBD) e Controllo dell'efficacia della protezione dei biotopi in Svizzera (WBS). L'UFAM finanzia progetti cantonali volti a rendere più fitta la rete nazionale di misurazione e, su temi selezionati, progetti/«studi di caso» cantonali per il controllo dell'efficacia che permettono di ottenere una visione d'insieme nazionale. Anche l'elaborazione di basi per l'attuazione di progetti è sostenuta nell'IP 6.1, a condizione che siano trasversali a più oggetti, specifiche per inventari oppure rilevate su larga scala per l'intero Cantone. Le basi riferite agli oggetti e i controlli dei risultati, ad esempio nell'ambito di una valorizzazione di oggetti, devono invece essere inserite in ambito del progetto nell'IP adatto degli OP 3, 4 e 5.

---

### Indicatori di qualità (IQ)

- Coordinamento metodologico con i monitoraggi e i controlli dei risultati della Confederazione: i progetti cantonali devono fornire risultati complementari ai progetti nazionali in corso. La metodologia impiegata deve essere coordinata con la metodologia nazionale, in modo da garantire la comparabilità e massimizzare la rappresentatività. Qui può essere utile la pubblicazione «Monitoring und Wirkungskontrolle Biodiversität – Übersicht zu nationalen Programmen und Anknüpfungspunkten» della Confederazione (cap. 7 «Entscheidungshilfe»)<sup>24</sup>.
- Garanzia della qualità: accompagnamento e garanzia della qualità sono assicurati dal Cantone.
- Autorizzazione a trasmettere la metodologia dei progetti e i dati perché siano utilizzati dall'UFAM o da altri Cantoni e centri dati nazionali (utilizzo a scopi scientifici previa intesa): d'intesa con il Cantone autore del progetto è autorizzata la trasmissione dei dati e dei risultati perché siano utilizzati dall'UFAM (ad es. integrazione nelle banche dati nazionali) o da altri Cantoni. I dati devono poter essere utilizzati per analisi su scala nazionale.
- Coordinamento della finalità in base alle strategie e alle priorità della Confederazione come pure alla pianificazione globale cantonale (OP 1).

### Formazione e formazione continua di specialisti, relazioni pubbliche

IP 6.2: Le relazioni pubbliche o generali rappresentano un contributo importante all'attuazione degli obiettivi e dei compiti concernenti la natura e il paesaggio e sono spesso imprescindibili per l'accettazione delle misure. La selezione accurata dei gruppi di destinatari e le loro esigenze specifiche rivestono notevole importanza a livello tecnico ed economico. Possono essere riconosciuti anche i progetti per la segnalazione di oggetti, a condizione che non siano già indennizzati in ambito dell'OP 3 quale parte di un progetto di risanamento (conformemente alla direttiva federale concernente la segnaletica uniforme delle aree protette [«Aree protette svizzere: manuale di segnaletica», UFAM 2016]), come pure concetti e misure di guida per i visitatori nonché la sorveglianza e l'assistenza in oggetti biotopo da parte di specialisti appositamente formati (servizio ranger, sorveglianza e assistenza sulle zone di protezione della natura). Assumono maggiore importanza sia la promozione mirata di programmi tecnici di formazione e formazione continua di specialisti della biodiversità sia la promozione delle conoscenze sulla protezione delle specie e degli habitat. Queste forme di promozione devono essere orientate a soddisfare le esigenze tecniche e le priorità strategiche della Confederazione (ad es. SBS).

<sup>24</sup> UFAM (ed.) 2020: Monitoring und Wirkungskontrolle Biodiversität. Übersicht zu nationalen Programmen und Anknüpfungspunkten. Ufficio federale dell'ambiente, Berna. Studi sull'ambiente n. 2005: 57 pagg.

---

### Indicatori di qualità (IQ)

- Segnaletica uniforme delle zone di protezione conforme alle direttive della Confederazione: se per la segnaletica vengono investiti fondi della Confederazione, si deve tenere conto della pubblicazione «Aree protette svizzere: manuale di segnaletica» della Confederazione<sup>25</sup>.
- Sorveglianza e assistenza a cura di specialisti: le persone impiegate sono specialisti appositamente formati. Le attività di cui si occupano sono identificabili dall'opinione pubblica e le loro competenze dimostrabili. Con le loro mansioni (rapporti, analisi, scambio con altri settori ecc.) e le loro competenze (segnalazione e sanzione di violazioni, sensibilizzazione ecc.) contribuiscono a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'assistenza e della sorveglianza (esecuzione).
- Informazione sui gruppi target: la formazione di base e la formazione continua di specialisti della biodiversità nonché la promozione delle conoscenze sulla protezione delle specie e degli habitat sono orientate a soddisfare le esigenze tecniche dei gruppi target e le priorità strategiche della Confederazione.

### Contributi federali

Il contributo federale per l'OP 6 ammonta a un massimo del 50 per cento dei costi. I servizi professionali di ranger e sorveglianza sulla protezione della natura in oggetti biotopo d'importanza nazionale possono essere finanziati fino al 65 per cento, previa consultazione con l'UFAM.

### 3.2.4 Interfacce con altri programmi

#### Aspetti generali delle interfacce

Le interfacce riguardano compiti con basi legali diverse e attuazione sulla stessa superficie. In questi casi occorre stabilire il programma con il quale si provvede alla pianificazione e al finanziamento delle misure. Il coordinamento tra i diversi servizi cantonali responsabili deve essere garantito e le sinergie vanno utilizzate. Quando su una superficie si sovrappongono gli obiettivi di protezione e quelli di promozione di diversi programmi, deve essere esclusa la possibilità che la stessa prestazione venga finanziata due volte. Nei casi dubbi, previa consultazione e con il consenso di tutti i servizi cantonali interessati e dell'UFAM, le misure possono essere fatte rientrare in parte o del tutto in uno dei due programmi, a seconda di quanto ritenuto opportuno.

Esistono interfacce e sinergie sia con il programma LPN «Paesaggio» sia con i settori «Biodiversità del bosco», «Rivitalizzazione» e «Animali selvatici».

#### Interfacce con i programmi parziali contenuti nell'AP «Paesaggio»

Misure riguardanti specie, biotopi e interconnessione mirano principalmente alla conservazione e alla promozione delle specie e degli habitat. Per determinare le interfacce con le altre schede programmatiche secondo la LPN è decisivo definire l'orientamento delle rispettive attività. Se l'attività si riferisce a una determinata misura di protezione del paesaggio, quest'ultima ricade sotto il rispettivo accordo. D'intesa con il servizio competente vanno garantiti il coordinamento e la compatibilità con gli obiettivi di protezione della LPN, con la pianificazione cantonale «Protezione della natura» conforme all'OP 1 e con l'infrastruttura ecologica delle misure comprese nel programma «Paesaggio» (ad es. programma parziale «Parchi d'importanza nazionale»).

<sup>25</sup> UFAM (ed.) 2016: Aree protette svizzere: manuale di segnaletica. Comunicazione dell'UFAM in veste di autorità esecutiva ai richiedenti. Ufficio federale dell'ambiente, Berna. Pratica ambientale n. 1614: 85 pagg.

---

### **Delimitazione rispetto al programma parziale «Qualità del paesaggio»**

Dall'AP 2020–2024 le misure seguenti riguardanti le zone palustri vengono finanziate nel programma Paesaggio (OP 2):

- le misure di attuazione nelle zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale attraverso la delimitazione su scala particellare e la concretizzazione degli obiettivi di protezione, nonché la garanzia delle misure stesse mediante strumenti vincolanti per le autorità e i proprietari, come ad esempio le ordinanze di protezione o le pianificazioni di protezione e di utilizzazione;
- le misure per l'esecuzione concreta dell'Inventario federale delle zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale a livello di oggetti, ad esempio attraverso la riparazione dei danni esistenti (art. 8 dell'ordinanza sulle zone palustri) o attraverso l'assistenza e la sorveglianza (ad es. servizio di ranger), sempre che queste ultime non siano limitate a un singolo oggetto (biotopo) nella zona palustre;
- le misure per la valorizzazione di geotopi: se il Cantone designa i geotopi come paesaggi protetti o degni di protezione a livello cantonale (ad es. nel piano direttore cantonale o in inventari cantonali ecc.), le misure di valorizzazione paesaggistica possono essere sostenute attraverso l'OP 2 del programma parziale «Qualità del paesaggio».

La cura e la valorizzazione di oggetti (biotopi) all'interno delle zone palustri continuano a far parte del programma «Protezione della natura».

Per ridurre l'onere pianificatorio e amministrativo dei Cantoni, la delimitazione tra l'OP 3 del programma parziale «Qualità del paesaggio» «Misure di valorizzazione negli agglomerati e negli insediamenti finalizzate alla compensazione ecologica» del programma parziale «Qualità del paesaggio» e l'AP «Protezione della natura» avviene nel modo seguente: tutte le misure dei Cantoni nel settore della protezione dei biotopi e della classica protezione delle specie, incluse le misure di valorizzazione a tal fine previste, sono attuate tramite l'AP «Protezione della natura». Anche le valorizzazioni degli habitat che hanno il proprio centro territoriale fuori dalla zona urbana vengono finanziate completamente attraverso l'AP «Protezione della natura».

### **Interfacce con la scheda programmatica «Biodiversità nel bosco» (art. 38 LFo e art. 41 OFo)**

Il programma «Protezione della natura» finanzia in linea di principio tutte le misure necessarie per la conservazione della particolare qualità ecologica dei biotopi. Nelle parti boschive dei biotopi (ad es. paludi, zone golenali, PPS) possono emergere sovrapposizioni con il programma «Biodiversità nel bosco». In questo caso le misure possono essere finanziate nell'ambito di quest'ultimo programma, ma devono soddisfare i requisiti stabiliti dalla LPN. Di regola i monitoraggi e controlli dell'efficacia nel settore della biodiversità nel bosco vanno notificati nel programma «Biodiversità nel bosco».

I piani cantonali d'interconnessione e di promozione delle specie sono oggetto del programma «Protezione della natura». Tuttavia, i piani operativi di attuazione e le guide tecniche per la promozione di determinati habitat e specie nel bosco possono essere recepiti nell'ambito del programma «Biodiversità nel bosco».

La possibilità di valorizzare i biotopi umidi e secchi nel bosco è prevista nel programma «Biodiversità nel bosco» e deve essere recepita in particolare per l'interconnessione delle zone centrali dell'infrastruttura ecologica. Ciò deve essere coordinato con le pianificazioni cantonali dell'infrastruttura ecologica al fine di aumentare l'efficacia delle misure (ad es. promozione dell'interconnessione tra bosco e aree aperte) e di soddisfare i requisiti della LPN.

Il coordinamento di tutte le misure deve essere garantito mediante accordi tra i servizi competenti (bosco e protezione della natura).

---

La cura di tutti i biotopi meritevoli di protezione va coordinata con gli altri settori politici. Le misure adottate nei margini boschivi, nei boschi golenali e nei boschi radi vengono indennizzate attraverso il programma «Biodiversità nel bosco». L'utilizzazione agricola va concordata con le eventuali misure di tipo forestale. Il calcolo dei contributi forfettari nell'OP 2 del programma «Protezione della natura» ha integrato anche l'utilizzazione di tali sinergie.

#### **Interfacce con la scheda programmatica «Animali selvatici» (art. 11 cpv. 6 e 13 cpv. 3 LCP)**

- *Interfaccia con il programma LPN in materia di sorveglianza:* il programma «Protezione della natura» può finanziare la sorveglianza delle zone secondo l'articolo 18d LPN. Se si eseguono compiti di sorveglianza ai sensi dell'OBAF e dell'ORUAM in perimetri nazionali che si sovrappongono, i servizi cantonali responsabili sono tenuti a definire i compiti in modo da escludere la possibilità di un doppio finanziamento da parte dei due programmi (ORUAM/OBAF e LPN).
- *Concetti di orientamento per i visitatori turistici o piani di utilizzazione:* se si allestiscono concetti di guida/orientamento per i visitatori o piani di utilizzazione, occorre tener conto il più possibile delle esigenze delle specie (comprese nelle zone di protezione) affinché sia garantita la compatibilità con gli obiettivi di protezione del programma LPN.
- *Provvedimenti di cura:* le misure di cura dei biotopi e di promozione delle specie ai sensi della LPN nei perimetri delle 77 zone di protezione federali per la fauna selvatica non possono essere finanziate nell'ambito del programma «Animali selvatici» poiché tale programma prevede unicamente il finanziamento della sorveglianza, dei piani di utilizzazione, della prevenzione e del risarcimento dei danni da selvaggina. Per la valorizzazione di habitat particolari ai sensi degli obiettivi delle ordinanze OBAF e ORUAM può essere istituito un rapporto di collaborazione con il guardacaccia responsabile in virtù dell'OBAF e dell'articolo 12 ORUAM.

---

**Interfacce con la scheda programmatica «Rivitalizzazione» (art. 4 lett. m, 38a e 62b LPAc)**

L'interfaccia riguarda principalmente i diversi tipi di misure di valorizzazione nei biotopi umidi importanti (zone golenali, zone paludose o siti di riproduzione degli anfibi) nonché sulle rive dei corsi d'acqua e dei laghi.

Gli interventi di protezione e di manutenzione dei biotopi rientrano nel programma «Protezione della natura». Secondo la LPAc, vengono di regola finanziati interventi edilizi unici sulle rive arginate di corsi d'acqua e laghi.

La rimozione di alberi inadatti da un bosco golenale, ad esempio, è sovvenzionata attraverso la LPAc come misura di accompagnamento nell'ambito di un progetto di rivitalizzazione. Se la misura non rientra in un progetto di rivitalizzazione, il sussidio viene concesso attraverso la LPN o la LFo.

Nell'ambito di progetti di rivitalizzazione secondo la LPAc si possono creare nuovi specchi d'acqua stagnante (piccoli stagni, pozze o lanche) oppure si possono dragare le acque stagnanti che si stanno interrando, se servono per l'interconnessione regionale di specie prioritarie a livello nazionale. La loro progettazione deve essere conforme al tipo di acque e di paesaggio.

Anche le misure di rivitalizzazione per ambienti sorgivi (rimessa a cielo aperto di sorgenti registrate con garanzia dell'apposito spazio riservato alle acque) possono essere finanziate secondo la LPAc. Queste misure sono finanziate dall'OP 2 nel quadro della rimessa a cielo aperto di piccoli corsi d'acqua.

# Allegato relativo alla parte 3

## A1 Elenco delle categorie delle prestazioni finanziate

Obiettivi programmatici	Indicatori di prestazione	Prestazioni finanziate
<p><b>OP 1: Progetto globale a livello cantonale per promuovere le specie e gli habitat e per pianificare l'infrastruttura ecologica</b></p>	<p><b>IP 1.1:</b> Progetto globale a livello cantonale (grado di realizzazione %)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Concretizzazione, aggiornamento, pianificazione e definizione di misure di attuazione</li> <li>• Acquisizione di dati</li> <li>• Rappresentazione schematica</li> <li>• Coordinamento e coinvolgimento di politiche settoriali, inserimento negli strumenti di pianificazione (piano direttore ecc.)</li> <li>• Coordinamento e consulenza di attori (pianificazione del territorio, bosco, agricoltura)</li> </ul>
<p><b>OP 2: Protezione e cura dei biotopi secondo la LPN</b></p>	<p>Numero di ettari di biotopi d'importanza nazionale curato in modo adeguato agli obiettivi (ha)  <b>IP 2.1a:</b> Superfici con disposizioni di protezione vincolanti per i proprietari  <b>IP 2.1b:</b> Superfici senza disposizioni di protezione vincolanti per i proprietari</p> <p>Numero di ettari di biotopi d'importanza regionale e locale curato in modo adeguato agli obiettivi (ha)  <b>IP 2.2a:</b> Superfici con disposizioni di protezione vincolanti per i proprietari  <b>IP 2.2b:</b> Superfici senza disposizioni di protezione vincolanti per i proprietari</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione specifica degli oggetti, cura delle superfici (inclusa la lotta/sorveglianza precoce delle specie alloctone invasive)</li> <li>• Protezione, contratti comprensivi di definizione degli obiettivi di protezione specifici per oggetto</li> <li>• Assistenza tecnica e sorveglianza (controllo qualitativo dell'attuazione)</li> </ul>
<p><b>OP 3: Risanamento e valorizzazione di biotopi</b></p>	<p><b>IP 3.1:</b> Numero di ettari per il risanamento e la valorizzazione di biotopi d'importanza nazionale (ha)</p> <p><b>IP 3.2:</b> Numero di ettari per il risanamento e la valorizzazione di biotopi d'importanza regionale e locale (ha)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risanamento, rinaturazione, rigenerazione, valorizzazione, realizzazione degli habitat</li> <li>• Lotta specifica e su larga scala contro le specie alloctone invasive</li> <li>• Risanamento e valorizzazione di habitat per specie prioritarie a livello nazionale</li> <li>• Assistenza tecnica e controllo (controllo qualitativo dell'attuazione)</li> <li>• Controlli dei risultati specifici per progetto</li> <li>• Segnaletica riferita agli oggetti</li> <li>• Basi, acquisizione dati, pianificazione, delimitazione, protezione, pianificazione dell'attuazione, strategia di cura</li> <li>• Coordinamento e consulenza di attori (bosco, agricoltura)</li> </ul>
<p><b>OP 4: Designazione di nuove zone per la protezione di biotopi e specie e garanzia dell'interconnessione</b></p>	<p><b>IP 4.1:</b> Pianificazione o designazione di nuove zone in aggiunta alle zone di protezione esistenti</p> <p><b>IP 4.2:</b> Numero di progetti per la promozione dell'interconnessione</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pianificazione e coordinamento con la protezione dei biotopi e l'infrastruttura ecologica</li> <li>• Elaborazione di piani di gestione</li> <li>• Attuazione delle misure</li> <li>• Garanzia sostenibile delle misure</li> <li>• Assistenza tecnica e controllo (controllo qualitativo dell'attuazione)</li> <li>• Rendicontazione</li> <li>• Basi riferite agli oggetti, acquisizione di dati, pianificazione, delimitazione, protezione, pianificazione dell'attuazione, concezione di cura</li> <li>• Coordinamento e consulenza di attori (bosco, agricoltura)</li> </ul>

Obiettivi programmatici	Indicatori di prestazione	Prestazioni finanziate
<p><b>OP 5: Promozione delle specie prioritarie a livello nazionale</b></p>	<p><b>IP 5.1:</b> Numero di piani d'azione e programmi di promozione delle specie per specie o gilde</p> <p><b>IP 5.2:</b> Numero di progetti con misure per la promozione di popolazioni SPN del livello operativo «Promozione specie», inclusa l'attuazione di misure di promozione delle specie non riferite alle superfici</p> <p><b>IP 5.3:</b> Numero di centri regionali di coordinamento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Concezione di piani d'azione e programmi per la promozione delle specie o per la lotta contro le specie alloctone invasive</li> <li>• Pianificazione, acquisizione di dati, studi, accompagnamento dell'attuazione, coordinamento con i gruppi di attori interessati, con la protezione dei biotopi e l'infrastruttura ecologica</li> <li>• Garanzia sostenibile delle misure</li> <li>• Assistenza tecnica e sorveglianza (controllo qualitativo dell'attuazione)</li> <li>• Rendicontazione</li> <li>• Esempi di possibili misure<sup>26</sup></li> <li>• Gestione dei centri di coordinamento per la protezione dei pipistrelli (KOF/CCO), dei rettili e degli anfibi (info fauna) e altri (ad es. invertebrati, flora)</li> <li>• Consulenza competente: consulenza attiva e costante nei confronti degli attori e dell'opinione pubblica da parte di uno specialista qualificato nel gruppo di specie interessato; all'occorrenza anche sopralluoghi per progetti, provvedimenti o interventi</li> <li>• Coordinamento</li> <li>• Informazione</li> </ul>
<p><b>OP 6: Conoscenze</b></p>	<p><b>IP 6.1:</b> Numero di progetti cantonali per il controllo dell'efficacia/monitoraggio o per l'elaborazione di basi attuative cantonali</p> <p><b>IP 6.2:</b> Numero di progetti per la formazione e la sensibilizzazione (incluse sorveglianza e assistenza, segnalazione delle aree protette)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pianificazione, impostazione, gestione di progetti su larga scala: cartografia, acquisizione di dati, studi, controlli dei risultati, controlli dell'efficacia, monitoraggio</li> <li>• Coordinamento metodologico e territoriale sovraregionale</li> <li>• Garanzia della qualità, rendicontazione</li> <li>• Formazione di base e continua degli specialisti, promozione delle conoscenze nella protezione delle specie e dei biotopi</li> <li>• Sorveglianza e assistenza da parte di specialisti</li> <li>• Segnaletica delle zone di protezione conforme alle direttive della Confederazione, concetti di guida per i visitatori</li> <li>• Progetti di sensibilizzazione, pubbliche relazioni, formazione ambientale</li> </ul>

<sup>26</sup> Esempi di misure di conservazione specifiche indipendenti dalla superficie: conservazione ex situ, rafforzamento delle popolazioni e reintroduzione; realizzazione di cassette-nido e costruzione di nidi, di muri artificiali per la nidificazione, di zattere, di piattaforme e di isolotti di ghiaia; conservazione e manutenzione di colonie di pipistrelli negli edifici; creazione di passaggi per rospi e piccoli mammiferi; realizzazione di barriere per anfibi; protezione di popolamenti rari (marcatura di alberi, comunicazione ecc.); creazione di strutture; chiarimento delle misure di conservazione per renderle più efficaci; conservazione superiore alla media del legno vecchio e del legno morto, degli alberi biotopo, dei margini boschivi stratificati; protezione degli uccelli nidificanti al suolo

---

## **A2 Elementi del programma «Protezione della natura» perseguiti e indennizzati al di fuori dell'AP**

La selezione dei progetti finanziati avviene almeno una volta l'anno, ad eccezione dei progetti opportunità, che possono essere presentati in qualsiasi momento. L'ammontare dei contributi destinati ai Cantoni è determinato dall'entità e dal tipo di prestazioni/progetti proposti e presuppone una partecipazione da parte dei Cantoni. Questi ultimi garantiscono che la stessa prestazione non venga finanziata due volte.

I progetti presentati sono esaminati dall'UFAM. Il finanziamento del progetto avviene mediante un versamento unico o sulla base di un accordo stipulato con l'UFAM.

### **Opportunità**

Progetti che non erano stati previsti alla stipula dell'AP e alla definizione delle prestazioni di competenza del Cantone. L'inserimento può essere effettuato in qualsiasi momento.

Prestazioni riconosciute:

- Progetti di vasta portata o opportunità imprevedibili che non sono integrati nell'AP, ma che contribuiscono in misura determinante alla realizzazione degli OP. L'acquisizione, lo scambio e l'esproprio di terreni danno diritto a contributi. Occorre tuttavia dimostrare che si tratta del provvedimento più idoneo ed economicamente opportuno (art. 18c cpv. 4 LPN).

### **Innovazioni**

Elaborazione di modelli e approcci innovativi che contribuiscano a risolvere problemi complessi collegati alla protezione e al miglioramento delle condizioni degli habitat e delle popolazioni di specie prioritarie.

Prestazioni riconosciute:

- Programmi e strategie che vanno oltre il livello dell'oggetto o del Cantone e che permettono l'elaborazione di metodi e strumenti innovativi. Lo scopo di questo sostegno è promuovere nuovi approcci alla gestione della natura a livello biogeografico e regionale. Ne risulta decisamente rafforzata la collaborazione intercantonale e intersettoriale (pianificazione del territorio, industria, settore privato, agricoltura, selvicoltura, gestione delle acque, industria energetica ecc.). Questi progetti possono essere attuati immediatamente, possono essere riprodotti e sono disponibili per gli altri Cantoni.

---

### **Criteri di valutazione**

- *Importanza ecologica/portata*: l'importanza di progetti, programmi o strategie dipende dall'estensione delle superfici interessate, dalla varietà dei biotopi compresi, degli ambienti naturali o dal numero delle specie coinvolte.
- *Superficie interessata*: estensione (ha) del perimetro del progetto.
- *Politiche settoriali/attori*: il progetto è più facilmente accettato e attuato e il prodotto ottenuto maggiormente utilizzato coinvolgendo gli attori e i settori interessati dal progetto stesso o dal metodo proposto.
- *Carattere pionieristico*: i progetti, i programmi o le strategie presentano evidenti innovazioni per quanto riguarda i metodi, la gestione, le misure e la pianificazione.
- *Importanza e urgenza*: l'importanza di progetti, programmi o strategie dipende dal numero di specie, di popolazioni o di habitat rari, minacciati o in cattive condizioni su cui si intende intervenire.
- *Coordinamento sovracantonale o sovraregionale*: il coordinamento con altri Cantoni o altre regioni (ad es. regioni transfrontaliere) è una garanzia per quanto riguarda l'efficacia e l'attuazione a lungo termine del progetto.
- *Trasferibilità della protezione della natura ad altri Cantoni, regioni o settori/attori*: la possibilità offerta ad altre autorità di impiegare a loro volta il metodo o la procedura costituisce un vantaggio decisivo.
- *Comunicazione (opinione pubblica, partner, CDPNP)*: lo scambio di esperienze e di conoscenze acquisite nell'ambito del progetto riveste un'importanza cruciale.

### **Basi, studi, progetti di ricerca**

Nel settore della biodiversità esiste tuttora un'elevata necessità di effettuare ricerche e di acquisire basi per quanto riguarda i contenuti e i metodi. Questa esigenza non può essere soddisfatta solo dalla Confederazione, ma richiede spesso anche l'approfondimento e la concretizzazione a livello regionale. La partecipazione ai costi da parte della Confederazione deve essere giustificata da una coerenza con gli obiettivi strategici nazionali, come ad esempio la SBS, la CPS o la pianificazione nazionale dell'infrastruttura ecologica. Altrimenti le misure cantonali devono collocarsi nel contesto svizzero. L'eventuale legame con oggetti d'importanza nazionale o con strategie e programmi della Confederazione giustifica un maggior contributo finanziario.

Prestazioni riconosciute:

- le basi generali, gli studi, la cartografia, l'acquisizione di dati, la stesura di inventari;
- i progetti di ricerca applicata che analizzano tematiche sovraregionali orientate all'attuazione, ad esempio nell'ambito dell'ampliamento e della manutenzione dell'infrastruttura ecologica o delle misure specifiche per la promozione delle specie;
- la pianificazione e l'elaborazione di progetti o misure, la cui attuazione ed esecuzione viene finanziata nell'ambito di altri AP (ad es. il programma di protezione delle risorse ai sensi dell'art. 77a LAGr; programma parziale «Biodiversità nel bosco»).